



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Motorizzazione
Via Caraci 36 00157 Roma

Roma, 31 ottobre 2012

Pr. RU 29619/2203 del 31-10-2012

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
ROMA

E pc Ai Dirigenti Generali Territoriali
LORO SEDI

Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti
Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

All' Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale MCTC
per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e Trasporti
Motorizzazione
Lungadige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile
LORO SEDI

All'Automobile Club d'Italia,
Via Marsala 8
Roma

all'U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi, 25
ROMA

Alla CONFARCA
Via Laurentina 569
ROMA

Alla Divisione 5
SEDE

Oggetto: Duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione. DPR 9 marzo 2000, n. 104.

Com'è noto, con circolare n. 990/M352 del 18 giugno 2001 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sono state illustrate le modalità tecniche attraverso cui gli Organi di Polizia trasmettono al competente Ufficio Centrale Operativo di questo Ministero i dati di cui al DPR in oggetto, relativi alle denunce di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida.

E' altrettanto noto che alla predetta circolare è stato allegato, tra l'altro, anche il modulo da utilizzare per il rilascio del permesso provvisorio di guida, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DPR n. 104/2000, e per l'invio al predetto Ufficio Centrale Operativo, quale comunicazione ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2.

Ciò premesso, si fa presente che, a partire dal 19 gennaio 2013, sarà in vigore il decreto legislativo 18 aprile 2011, n° 59 con cui è stata recepita, tra l'altro, la direttiva Europea 2006/126/CE.

Tale decreto legislativo, oltre a prevedere nuove categorie di patenti di guida e nuove regole per il conseguimento di alcune di esse, introduce anche un nuovo modello di patente di guida.

Le novità introdotte dal richiamato decreto legislativo impongono la necessità che, ai fini della stampa del duplicato della patente di guida, nei casi previsti dal DPR n. 104/2000,

l'acquisizione della firma del titolare venga effettuata dagli stessi Organi di Polizia in fase di compilazione del modulo in precedenza citato, così come già avviene per la foto.

A tal fine, a parziale modifica della richiamata circolare del 18 giugno 2001, il modulo di cui all'Allegato 1 del medesima circolare viene sostituito da una nuova versione, allegata alla presente, che consente al denunciante di apporre la propria firma autografa, che sarà riprodotta sul duplicato di patente rilasciato dall'Ufficio Centrale Operativo.

Pertanto, ferma restando la vigenza delle altre disposizioni impartite con la circolare n. 990/M352 del 18 giugno 2001, si fa presente che il nuovo modello (All. 1) potrà essere immediatamente utilizzato per gli adempimenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del DPR 9 marzo, n. 104.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si invitano le Autorità di Polizia in indirizzo ad assicurare la massima diffusione della presente, al fine di assicurare il corretto adempimento di quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Arch. Maurizio Vitelli)

f.to Vitelli

--

PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA

(Il presente documento deve essere compilato, a macchina o stampatello, in triplice copia. La prima, consegnata al denunciante priva di fotografia, vale come permesso provvisorio di guida ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000, n. 104. La seconda copia, che deve essere trasmessa entro sette giorni all'Ufficio Centrale Operativo Motorizzazione, Casella postale aperta, 00162 Roma Nomentano, vale come comunicazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DPR 9 marzo 2000, n. 104. La terza copia va tenuta agli atti dell'Ufficio che ha ricevuto la denuncia. La fotografia formato tessera - 4,2 x 4,2 cm - su sfondo bianco va ritagliata ed incollata - non spillata - nel riquadro in basso a sinistra per la lettura ottica. Sul retro della fotografia deve essere riportato, in stampatello, il cognome e nome del titolare della patente e sulla stessa non devono essere apposti timbri o diciture. **La firma del denunciante deve essere apposta esattamente all'interno del riquadro posto al di sotto della foto.**

..... (cognome) (nome)

nat... a..... (comune) (.....) il/...../.....
(sigla provincia)

stato di nascita..... codice fiscale
(per i nati all'estero)

residente in..... (.....)
(comune) (sigla provincia)

via..... n. C.a.p. ,

tel. / / /

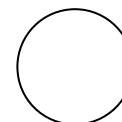
☐ ☐ la cui fotografia è stata autenticata mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento, ha denunciato, in data odierna, lo smarrimento / il furto / la distruzione della propria patente di guida di categoria, numero

(può essere omissso se il denunciante non lo ricorda)

☐ ☐ Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000, n. 104, è autorizzato a condurre veicoli di cui alla patente di categoria per novanta giorni decorrenti dalla data del presente permesso, (ovvero) fino al ricevimento del duplicato purché munito di idoneo documento di riconoscimento.

--

(firma del denunciante - entro il riquadro)



..... ,
(luogo e data della denuncia)

.....
(grado/cognome e nome/firma di chi ha ricevuto la denuncia)

AVVERTENZE PER IL TITOLARE DELLA PATENTE: 1) se la patente dichiarata smarrita, sottratta o distrutta dovesse essere rinvenuta o restituita, è fatto obbligo al titolare di distruggerla; 2) se, entro quarantacinque giorni dalla data del presente permesso, il duplicato della patente non dovesse giungere alla residenza del titolare, quest'ultimo dovrà telefonare al numero verde 800/232323, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30, oppure consultare il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it.